

OBBLIGO DELLA REVISIONE NEL 2008

CHI - tutti i veicoli immatricolati per la prima volta entro l'anno indicato nella prima colonna della tabella;
 - tutti i veicoli già revisionati o collaudati (art. 75) negli anni indicati nella seconda colonna della tabella.

QUANDO - entro il mese corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione (se da revisionare per la prima volta);
 - entro il mese corrispondente alla data dell'ultima revisione o collaudo.

CATEGORIE DI VEICOLI	1 ^ IMMATRICOLAZIONE	REVISIONATI O COLLAUDATI
MOTOVEICOLI		
Ciclomotori, motocicli e motocarrozette (2)(*)	2004	2006
Motocarri, motov. uso spec. o per trasp. spec. (3) (*)	2004	2006
Motoveicoli di piazza o di noleggio con cond. (+) (*)	2007	2007
Quadricicli (*)	2004	2005
AUTOVEICOLI		
Autovetture ad uso privato (*)	2004	2006
Autoveicoli ad uso promiscuo	2004	2006
Autocaravan di massa compl. non sup. 3,5 T (1) (*)	2004 (#)	2006
Autocarri, Autoveicoli ad uso speciale e per trasporti specif. di massa compl. non superiore a 3,5 T. (*)	2004	2006
Autoveicoli di massa compl. sup. a 3,5 T (+) Bus fino a 16 p. compr. cond. e m. non sup 3,5 T. (*) (+) Bus oltre 16 posti compreso conducente (+) Autoambulanze (*) (+) Autovetture di piazza o di noleggio con cond. (*) (+)	2007	2007
RIMORCHI		
Rimorchi di massa compl. non superiore a 3,5 T. (obbligo previsto dalla circolare del D.T.T. n° 31/99/MOT del 2.12.1999)	2004 (#)	2006
Rimorchi di massa compl. superiore a 3,5 T. (+)	2007	2007

(*) Possono essere revisionati anche presso centri privati autorizzati.

(+) Se prenotati prima della scadenza, possono circolare fino alla data della revisione con mod. 2100 registrato da un ufficio M.C.T.C. o attestazione di prenotazione rilasciata da un centro privato autorizzato.

(#) I veicoli immatricolati negli anni antecedenti al 1996 che non hanno effettuato la prescritta revisione negli scorsi anni, oltre a conservare l'obbligo della revisione, sono sanzionabili se circolano.

(1) Per gli autoveicoli ad uso speciale campeggio non classificati "autocaravan" ma in possesso dei requisiti di cui alla Legge n° 38/82 e al D.M. 28.05.85 deve richiedersi il duplicato per adeguamento; per quelli immatricolati prima del 24.07.1985, è possibile richiedere una riclassifica con visita.

(2) Se immatricolati entro il 1963 (D.M. 08.10.70) dovevano essere revisionati entro il 31.05.1972.

(3) Se immatricolati entro il 1985 o revisionati entro il 1987 dovevano essere revisionati entro il 1991.

N.B. I carrelli appendice vanno sottoposti a revisione con il veicolo sulla cui carta di circolazione sono annotati.

REVISIONE PERIODICA (LA PRIMA VOLTA DOPO 4 ANNI, POI OGNI 2 ANNI)

	AUTOCARAVAN DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t		AUTOCARRI, AUTOVEICOLI AD USO SPECIALE E PER TRASPORTO SPECIFICO DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t
	AUTOVEICOLI AD USO PROMISCUO		AUTOVETTURE AD USO PRIVATO
	CICLOMOTORI A 2 E 3 RUOTE E QUADRICICLI LEGGERI		MOTOCARRI, MOTOTRATTORI, MOTOVEICOLI USO SPECIALE E PER TRASPORTO SPECIFICO
	MOTOCICLI, MOTOCARROZZETTE, TRICICLI		QUADRICICLI
	RIMORCHI DI MASSA COMPLESSIVA FINO A 3,5 t		

REVISIONE ANNUA

	AUTOAMBULANZE		AUTOBUS CON OLTRE 16 POSTI
	AUTOBUS FINO A 16 POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE		AUTOVEICOLI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 t
	TAXI E AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE MOTOVEICOLI DA PIAZZA E DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE		RIMORCHI DI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 3,5 t